

25 Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi

Note

1. Salvo disposizioni contrarie e con riserva delle disposizioni della nota 4 qui appresso, rientrano nelle voci di questo capitolo unicamente i prodotti allo stato greggio oppure i prodotti lavati (anche mediante sostanze chimiche che eliminano le impurezze senza modificare la struttura del prodotto), frantumati, macinati, polverizzati, sottoposti a levigazione, vagliati, setacciati, arricchiti per flottazione, separazione magnetica o con altri procedimenti meccanici o fisici (esclusa la cristallizzazione), ma non i prodotti arrostiti, calcinati, risultanti da una miscela o che hanno subito una lavorazione superiore a quella indicata in ciascuna voce.

Ai prodotti di questo capitolo può essere aggiunta una sostanza antipolvere, purché tale aggiunta non renda il prodotto atto a impieghi particolari anziché al suo impiego generale.
2. Questo capitolo non comprende:
 - a) lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale (voce 2802);
 - b) le terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3 (voce 2821);
 - c) i medicinali e gli altri prodotti del capitolo 30;
 - d) i prodotti per profumeria o per toeletta preparati e le preparazioni cosmetiche (capitolo 33);
 - e) la pigiata di dolomite (voce 3816);
 - f) i blocchetti, i bordi per marciapiedi e le lastre per pavimentazioni (voce 6801); i cubi, le tessere e articoli simili per mosaici (voce 6802); le ardesie per coperture di tetti o per rivestimenti di edifici (voce 6803);
 - g) le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) (voce 7102 o 7103);
 - h) i cristalli coltivati di cloruro di sodio o di ossido di magnesio (diversi dagli elementi di ottica) di peso unitario pari o superiore a 2,5 g, della voce 3824; gli elementi di ottica di cloruro di sodio o di ossido di magnesio (voce 9001);
 - i) i gessi per biliardi (voce 9504);
 - k) i gessetti per scrivere o per disegnare e i gessi per sarti (voce 9609).
3. Ogni prodotto suscettibile di essere classificato sia nella voce 2517 sia in un'altra voce di questo capitolo rientra nella voce 2517.
4. La voce 2530 comprende segnatamente: la vermiculite, la perlite e le cloriti, non espanse; le terre coloranti, anche calcinate o mescolate tra loro; gli ossidi di ferro micacei naturali; la schiuma di mare naturale (anche in pezzi levigati); l'ambra (succino) naturale; la schiuma di mare e l'ambra ricostituite, in lastre, bacchette, bastoni o simili forme, semplicemente stampate; il giavazzo; il carbonato di stronzio (stronzianite), anche calcinato, escluso l'ossido di stronzio; gli avanzi e i cocci di materiali ceramici e i pezzi di mattoni e blocchi di calcestruzzo frantumati.